

IN BREVE n. 005-2012
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*



SANITÀ' PRECARIA
di Giuliano Crisalli

prefazione di Giulio Anselmi

casa editrice DEd'A, Roma

*Un libro che leggi, leggi, leggi e
arrivi alla fine senza accorgerti,
immergendoti nello spaccato
della Sanità Italiana, in quella
sanità che come medico o come
paziente si vive quotidianamente
nel bene e nel male.*

LE PENSIONI DI REVERSIBILITA' INPS e INPDAP

I trattamenti pensionistici al coniuge superstite sono cumulabili coi redditi del beneficiario di pensione in base a determinati limiti di reddito (sono esclusi i trattamenti di fine rapporto comunque denominato e le relative anticipazioni, quelli della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata).


L'aggancio della pensione al reddito non colpisce i beneficiari che hanno nel nucleo familiare figli minori, studenti o inabili.

La norma è stata dichiarata legittima dalla Corte costituzionale con la pronuncia 446 depositata in cancelleria il 13 novembre 2002.

Le decurtazioni sulla pensione di reversibilità in base al reddito del coniuge superstite sono state introdotte dalla legge Dini del 1995 (articolo 1 comma 41) con riduzioni percentuali degli

importi in base alle fasce di reddito e precisamente:

| CUMULO DELLE PENSIONI AI SUPERSTITI CON I REDDITI DEL BENEFICIARIO PER L'ANNO 2012 - minimo INPS di riferimento € 480,53 | | |
|---|--|-----------------------|
| Reddito sino a tre volte il minimo INPS | fino a euro 18.740,67 cumulo del 100% della pensione di reversibilità | nessuna decurtazione |
| Reddito superiore a tre volte il minimo INPS, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1 gennaio | da 18.740,67 a 24.987,56 euro cumulo del 75% della pensione di reversibilità | decurtazione del 25 % |
| Reddito superiore a quattro volte il minimo INPS, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1 gennaio | da 24.987,57 a 31.234,46 euro cumulo del 60% della pensione di reversibilità | decurtazione del 40 % |
| Reddito superiore a cinque volte il minimo INPS, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1 gennaio | oltre 31.234,46 euro cumulo del 50% della pensione di reversibilità | decurtazione del 50 % |



In conclusione la pensione in essere o che sarebbe spettata in caso di decesso, scende nella reversibilità al coniuge superstite senza figli minori, studenti o disabili al 60 per cento per scendere ancora in relazione ai redditi del superstite al 45, 36 o 30 per cento.

AGENZIA DELLE ENTRATE - DECADENZA DELLE AGEVOLAZIONI DELLA "PRIMA CASA"

Domanda

Il termine *a quo* da considerare ai fini della decadenza dei 18 mesi previsti per la fruizione dell'agevolazione prima casa sull'immobile da acquistare a quale atto deve essere riferito?

Risponde A.Giordano

Tra i requisiti per la fruizione dell'agevolazione "prima casa", è richiesto che l'immobile da acquistare "sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza". Per fruire dell'agevolazione "prima casa", dunque, occorre che l'acquirente abbia o si impegni a ottenere la residenza nel comune in cui intende acquistare l'immobile abitativo. In questo ultimo caso, l'acquirente deve rendere la dichiarazione di impegno nell'atto di acquisto.

In proposito, la circolare n. 38/2005 ha chiarito che "ai fini della corretta valutazione del requisito di residenza, dovrà considerarsi che il cambio di residenza si considera avvenuto nella stessa data in cui l'interessato rende al comune, ai sensi dell'art.18, comma 1 e 2, del DPR 30 maggio 1989, n. 223 (regolamento anagrafico della popolazione residente) la dichiarazione di trasferimento..." .

La dichiarazione dell'acquirente di volere stabilire la residenza nei dodici mesi è prevista dalla legge a "pena di decadenza" dall'agevolazione. Il mancato trasferimento nel termine dei diciotto mesi comporta, quindi, la perdita dell'agevolazione.

La decadenza si verifica alla scadenza del diciottesimo mese dalla data dell'atto; prima di tale scadenza, infatti, il contribuente risulta ancora nei termini per adempiere all'impegno preso.

AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTRATTI DI ACQUA, LUCE e GAS

E' stato aggiornato il "tracciato" che le aziende o gli intermediari incaricati, dovranno utilizzare per comunicare all'Anagrafe tributaria i dati relativi ai contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua e gas (articolo 6, comma 1, lettera g-ter e articolo 7, comma 5, del Dpr 605/1973).

Un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate ridefinisce le modalità e le specifiche tecniche, perfeziona il sistema e aggiunge "qualità" alle informazioni da inviare per via telematica all'Amministrazione finanziaria, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i dati.

In particolare, la comunicazione dei dati catastali che non dovrà interessare il "passato" o i rinnovi taciti, ma soltanto le nuove stipule o le modifiche del contratto.

I canali utilizzabili per l'invio sono Entratel o Fisconline.

L'esito della trasmissione e della ricezione del documento sarà comunicata on line all'utente anche nell'ipotesi in cui il file venga scartato. In quest'ultimo caso l'Agenzia specificherà i motivi per cui l'operazione non è andata a buon fine; dal "rifiuto" 30 giorni di tempo per rinviare i dati corretti. Una ricevuta "web" dell'Agenzia delle Entrate proverà invece che l'operazione si è conclusa.

Tempo cinque giorni dalla ricezione e, salvo inconvenienti, le ricevute saranno disponibili in Rete e resteranno per un periodo non inferiore a trenta giorni.

La comunicazione può essere annullata entro trenta giorni dalla data della ricevuta telematica in caso di errori.

**IN ALLEGATO A PARTE - AGENZIA ENTRATE Provvedimento n. 5708 del 26.01.2012
(documento 034)**

OSPEDALIERI - REQUISITI DI ACCESSO ALLA PENSIONE DAL 1 GENNAIO 2012

Premesso che le nuove norme della legge Monti (articolo 24 legge n.214 del 22 dicembre 2011) in vigore col 1 gennaio 2012 non riguardano i lavoratori che entro il 31 dicembre 2011 hanno maturato il diritto alla pensione con la vecchia normativa previgente, seppur non esercitato (diritto acquisito

con possibilità di certificazione da parte dell'Ente previdenziale di appartenenza), per l'anno 2012 per l'accesso alla pensione al lavoratore pubblico dipendente sono richiesti i seguenti requisiti:

PENSIONE DI VECCHIAIA -

ETA' ANAGRAFICA

UOMINI e DONNE: 66 anni

REQUISITO CONTRIBUTIVO

anni 20

PENSIONE ANTICIPATA -

ETA' ANAGRAFICA

UOMINI e DONNE: 62 anni

Con possibilità di anticipare, ma con penalizzazione per età inferiore ai 62 anni e precisamente sulla quota di trattamento relativa all'anzianità contributiva maturata anteriormente al 1 gennaio 2012 di

- 1 punto percentuale per i primi due anni
- 2 punti percentuali ogni anno a seguire dopo i primi due

REQUISITO CONTRIBUTIVO

DONNE - 41 anni e un mese

UOMINI - 42 anni e un mese

PENSIONE - DONNE A 57 ANNI COL CONTRIBUTIVO

Nel provvedimento Monti-Fornero rimane confermata sino al 2015 la possibilità di accesso alla pensione anticipata delle donne con 57 o più anni di età e almeno 35 anni di contributi purchè optino per un a liquidazione del trattamento di pensione secondo le regole di calcolo del sistema contributivo (legge 243/2004 art.1 comma 9 confermato dalla legge 214/2011 art.24 comma 14).

LEGGE n. 243/2004

art.1 comma 9 - In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, è confermata la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180. Entro il 31 dicembre 2015 il Governo verifica i risultati della predetta sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione.

DALLA CASSAZIONE

Illegittimo il licenziamento della lavoratrice incinta che ha abbandonato il posto di lavoro per malore

È illegittimo il licenziamento della lavoratrice incinta per un presunto abbandono ingiustificato del posto di lavoro -indipendentemente della comunicazione al datore di lavoro della probabile gravidanza - laddove sia costretta da un malore a lasciare il luogo di servizio.

In tale situazione va esclusa l'ipotesi della giusta causa.

Corte di Cassazione sez. Lavoro - sentenza numero 1089 del 26 gennaio 2012

IN ALLEGATO A PARTE - CASSAZIONE Sentenza n. 1089/2012 (documento 035)

Licenziamento illegittimo, risarcimento del danno e riflessi sul trattamento pensionistico

La Corte di Cassazione con la sentenza numero 1462/2012 afferma che, in caso di licenziamento illegittimo, va riconosciuto il danno tra la data del licenziamento e la data di inizio pensione, ma anche i periodi successivi al pensionamento in quanto il trattamento pensionistico non avendo

natura retributiva non può essere sottratto dal risarcimento spettante, secondo un orientamento già espresso dalla Suprema Corte con la sentenza n. 13871/2007.

Corte di Cassazione - sentenza numero 1462/2012

LEGGE SULLE LIBERALIZZAZIONI

Pubblicato, sul Supplemento Ordinario n. 18 della Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2012, il Decreto Legge n. 1/2012 che detta disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.

Il Decreto entra in vigore dal 25 gennaio 2012.

IN ALLEGATO A PARTE - DECRETO LEGGE n. 1 del 24.01.2012 (documento 036)

IL MOBBING COME DEFINITO DALLA CASSAZIONE CIVILE

da DoctorNews del 1 febbraio 2012 - Avv. Ennio Grassini - www.dirittosanitario.net

Secondo la Corte di cassazione, per "mobbing" si intende *una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità.*

Ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro sono, pertanto, rilevanti:

- a) la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio;
- b) l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente;
- c) il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e il pregiudizio all'integrità psico-fisica del lavoratore;
- d) la prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio.

SVALUTAZIONE 2011

La variazione del numero indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, dell'anno 2011 rispetto all'anno 2010, è del **2,7%** (valore annuo ufficialmente esposto dall'Istituto Nazionale di Statistica, da quest'anno con una sola cifra decimale).

PUBBLICI DIPENDENTI - PEREMESSI DI STUDIO

Sulla G.U. numero 25 del 31 gennaio 2012 è stata pubblicata la circolare numero 12 del 7 ottobre 2011 del Dipartimento della Funzione pubblica riguardante i permessi per diritto alla studio indirizzata alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 65/2001.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 7 ottobre 2011, n. 12

Formazione di livello universitario nelle pubbliche amministrazioni - permessi per diritto allo studio.

1. Premessa. La rilevanza della formazione universitaria nelle pubbliche amministrazioni.

Recentemente sono pervenute al Dipartimento della funzione pubblica numerose richieste di chiarimento in materia di permessi e congedi per diritto allo studio, soprattutto a seguito della sempre più ampia diffusione di corsi organizzati dalle università telematiche.

Si ritiene pertanto opportuno fornire alcuni chiarimenti sull'argomento.

Nel delicato momento sociale ed economico che il Paese sta attraversando, che pretende l'intervento di incisive riforme, è richiesto anche alle pubbliche amministrazioni di porre in essere iniziative che agevolino un rapido ed efficace adattamento dell'organizzazione alle nuove condizioni. I vertici amministrativi, i dirigenti ed i funzionari sono chiamati ad un pronto e paziente lavoro di adeguamento dell'organizzazione e delle linee di attività rispetto all'assetto normativo ed alla realtà economica sempre in movimento. In questo quadro generale assume un grande rilievo l'acquisizione, attraverso la formazione e l'aggiornamento continuo, di strumenti culturali e professionali atti ad aumentare la capacità dell'organizzazione di fornire risposte tempestive e flessibili rispetto al cambiamento.

In tale prospettiva, un indubbio strumento da valorizzare per coloro che lavorano nell'amministrazione è costituito dalla formazione universitaria. L'importanza di questa formazione è accresciuta oggi dalla considerazione che le progressioni economiche e professionali attuate nel corso degli ultimi anni, se da un lato hanno contribuito a dare un riconoscimento alla professionalità maturata dai dipendenti nel corso della vita lavorativa all'interno delle amministrazioni, hanno però anche prodotto degli squilibri, portando personale spesso privo di formazione universitaria a ricoprire posizioni professionali elevate, l'accesso dall'esterno alle quali è invece riservato a soggetti in possesso di titolo di studio universitario. Inoltre, come noto, il possesso di titoli accademici è rilevante sia per l'accesso dall'esterno nella pubblica amministrazione (ad es. per l'accesso alla qualifica di dirigente e alla posizione di funzionario, per il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei all'amministrazione o non muniti della qualifica di dirigente, per la partecipazione al concorso per le carriere prefettizia e diplomatica) sia per lo sviluppo professionale al suo interno (nell'ambito delle procedure di progressione economica o per il conferimento di incarichi a funzionari apicali). Quindi, soprattutto in un momento caratterizzato dal contenimento dei costi e dall'imposizione di rigidi tetti anche all'ammontare della spesa per formazione (art. 6, comma 13, d.l. n. 78 del 2010, convertito in l. n. 122 del 2010), è importante che -nei limiti del buon andamento e dell'efficienza dell'organizzazione- i dipendenti interessati siano messi nelle condizioni di seguire i corsi e di fruire delle agevolazioni che l'ordinamento prevede allo scopo. Peraltro, anche nell'ottica dell'efficienza dell'amministrazione, sono ormai disponibili e diffusi i sistemi di apprendimento a distanza e, soprattutto in relazione alle possibilità di accesso alle risorse di apprendimento per le persone disabili ed i lavoratori, l'Unione europea, nell'ultimo decennio, ha incoraggiato gli Stati membri a sperimentare nuovi metodi e approcci di apprendimento, che favorissero l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nei sistemi di istruzione e formazione. In particolare, gli sforzi, anche di finanziamento, dell'UE sono stati rivolti a supportare, nell'ambito delle iniziative di formazione a distanza, il settore universitario. In questo contesto, già da tempo le «università telematiche» sono state regolamentate anche nell'ordinamento italiano, accordando alle istituzioni che rispondono a determinati requisiti l'abilitazione a rilasciare titoli accademici (decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 17 aprile 2003).

2. Le agevolazioni per i pubblici dipendenti in relazione al diritto allo studio.

La legge, i contratti collettivi e gli accordi negoziali prevedono una serie di agevolazioni per il diritto allo studio, che si aggiungono agli altri ordinari permessi e congedi pure utilizzabili allo scopo. Considerato che le esigenze di crescita culturale e professionale dei dipendenti debbono essere contemperate con la necessità attuale di buon andamento, è chiaro che anche la disciplina dei permessi per il diritto allo studio deve prevedere limiti e condizioni di fruizione in funzione delle esigenze amministrative. Tra gli istituti utilizzabili allo scopo si rammentano:

i congedi per la formazione, previsti dall'art. 5 della l. n. 53 del 2000 e nei CCNL, utilizzabili anche per il conseguimento di titoli universitari o per la partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro, che possono essere accordati secondo le condizioni stabilite nei CCNL e negli accordi collettivi ai lavoratori con anzianità di

servizio di almeno 5 anni per un massimo di undici mesi nell'arco della vita lavorativa; durante il periodo di congedo il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione;

150 ore di permessi retribuiti all'anno riconosciuti secondo le previsioni dei CCNL - nel limite del 3% del personale in servizio ciascun anno nell'amministrazione - per la partecipazione ai corsi anche universitari e post-universitari che si svolgono durante l'orario di lavoro;

agevolazioni relative all'orario di lavoro, secondo la disciplina contenuta nei CCNL, in quanto il personale interessato ai corsi ha diritto all'assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale;

8 giorni l'anno di permesso retribuito per la partecipazione agli esami, previsti dai CCNL di comparto;

L'aspettativa per il conseguimento del dottorato di ricerca, accordata secondo la disciplina contenuta nell'art. 2 della l. n. 476 del 1984, come modificata dalla l. n. 240 del 2010 e dal d.lgs. n. 119 del 2011.

Per quanto riguarda quest'ultimo congedo, si segnala che la disciplina è stata modificata ad opera di due recenti provvedimenti normativi. In particolare, con la l. n. 240 del 2010 (c.d. legge Gelmini) è stato previsto in maniera innovativa che il collocamento in aspettativa del dipendente avviene «compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione», accordando così all'interessato una posizione giuridica soggettiva condizionata, la cui realizzazione è subordinata alle esigenze di buon andamento. Inoltre, sempre al fine di non pregiudicare l'organizzazione e l'azione dell'amministrazione (soprattutto nell'attuale momento storico, caratterizzato da forti limitazioni all'acquisizione di nuove risorse umane) evitando anche di limitare la fruizione dell'aspettativa ad una ristretta cerchia di interessati, il diritto al congedo non è riconosciuto a coloro che hanno già conseguito il titolo di dottore di ricerca e a coloro che sono stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico beneficiando del congedo senza aver poi conseguito il titolo. Con l'art. 5 del d.lgs. n. 119 del 2011 (attuativo della delega conferita al Governo con l'art. 23 della l. n. 183 del 2010 per il riordino della normativa in materia di congedi aspettative e permessi), è stato poi chiarito che la ripetizione degli importi corrisposti al dipendente in aspettativa retribuita (nel caso in cui vi sia stata questa opzione da parte dell'interessato) è dovuta solo se il dipendente cessa da qualsiasi rapporto di lavoro o di impiego con l'amministrazione pubblica, mentre nessuna ripetizione è prevista nel caso di passaggio per mobilità o vincita di concorso presso altra amministrazione. La motivazione di questa esplicita disciplina risiede nella consapevolezza del valore dell'accrescimento culturale e professionale che di regola consegue al dottorato, valore che non è e non può essere limitato alla singola istituzione di appartenenza, ma è riferito all'intero apparato pubblico che si arricchisce nel suo complesso di professionalità. Lo stesso d.lgs. n. 119 ha poi chiarito esplicitamente che il nuovo regime dell'aspettativa per dottorato di ricerca riguarda anche il personale soggetto all'ambito applicativo del d.lgs. n. 165 del 2001, per il quale era intervenuta la disciplina da parte dei CCNL di comparto.

Per quanto riguarda la disciplina dei permessi retribuiti di 150 ore, il relativo regime è contenuto nei CCNL e negli accordi collettivi (es.: art. 13 CCNL 16 maggio 2001 comparto ministeri, art. 9 CCNL 14 febbraio 2001 comparto enti pubblici non economici, art. 15 CCNL 14 settembre 2000 comparto regioni ed autonomie locali, art. 78 d.P.R. n. 782 del 1985 per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e ad ordinamento militare), che stabiliscono la tipologia di corsi per i quali i permessi possono essere fruiti, le condizioni per la concessione e il contingente massimo di personale che può fruirne, con l'individuazione dei criteri di priorità per il caso di domande eccedenti rispetto alla disponibilità del contingente. In proposito, per rispondere ad alcuni quesiti in materia, con riferimento al personale c.d. di prestito, considerato che il limite percentuale è individuato in base al personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascun ente all'inizio di ciascun anno e che la fruizione del permesso e l'esercizio dei diritti connessi produce effetti sull'organizzazione dell'attività di ufficio, la gestione dell'istituto spetta all'amministrazione presso cui il personale è in comando. Giova inoltre rammentare che in base alle clausole negoziali, le ore di permesso possono essere utilizzate per la partecipazione alle attività didattiche o per sostenere gli esami che si svolgono durante l'orario di lavoro, mentre non spettano per l'attività di studio. Questo orientamento applicativo, oltre che dal tenore delle clausole, è confermato dall'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. lav. n. 10344/2008) e dell'ARAN. Un aspetto particolarmente discusso è quello relativo alla possibilità di fruizione del permesso da parte dei dipendenti iscritti alle università telematiche. In proposito, anche alla luce di quanto precisato dall'ARAN in più di un'occasione, è bene sottolineare che le clausole nel disciplinare le agevolazioni non contengono specifiche previsioni sui corsi tenuti dalle università telematiche e, pertanto, la relativa disciplina deve intendersi di carattere generale, non rinvenendosi in astratto preclusioni alla fruizione del permesso da parte dei dipendenti iscritti alle università telematiche. È chiaro in ogni caso che tale fruizione deve avvenire nel rispetto delle

condizioni fissate dalle clausole medesime, per cui essa risulta subordinata alla presentazione della documentazione relativa all'iscrizione e agli esami sostenuti, nonché all'attestazione della partecipazione personale del dipendente alle lezioni. In quest'ultimo caso i dipendenti iscritti alle università telematiche dovranno certificare l'avvenuto collegamento all'università telematica durante l'orario di lavoro.

Roma, 7 ottobre 2011

Il Ministro: Brunetta

Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2011
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 362

INPS - PEREQUAZIONE AUTOMATICA 2012

L'INPS, con la circolare n. 10 del 2 febbraio 2012, informa che l'art. 24, comma 25 del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n.214, ha stabilito che per gli anni 2012 e 2013 la rivalutazione automatica è riconosciuta esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100%.

Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite perequato.

La perequazione per l'anno 2012 è stata attribuita come da prospetto allegato:

| | | |
|---------------------|--|--|
| dal 1° gennaio 2012 | fino a € 1.405,05 | aumento del 2,60 % (*) |
| | viene garantito l'importo di € 1.441,59 oltre € 1.405,05 e fino a € 1.441,59 | aumento fino al raggiungimento del limite massimo della fascia |
| | oltre € 1.441,59 | nessun aumento |

(*) vedi DM 18 gennaio 2012 in Brevia 004

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n. 10 del 02.02.2012 (documento 037)

ENPAM - PEREQUAZIONE AUTOMATICA 2012

Le pensioni dei Fondi ENPAM, in godimento al 31.12.2011, vanno maggiorate del 2,03% (pari al 75% dell'incremento percentuale fatto registrare nell'anno 2011 dal suddetto indice) fino al limite di quattro volte il trattamento minimo I.N.P.S., ed oltre tale limite dell' 1,35% (pari al 50% del 2,7%), ai sensi dell'art. 5 dei Regolamenti dei Fondi Speciali di previdenza e dell'art. 26 del Fondo di previdenza Generale.

Per l'anno 2012 l'importo della pensione minima INPS, è stato provvisoriamente determinato in euro 480,53.